



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 26 gennaio 2018
(OR. en)**

5701/18

**EF 29
ECOFIN 70
DELECT 21**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 gennaio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 256 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 24.1.2018 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 256 final.

All.: C(2018) 256 final



Bruxelles, 24.1.2018
C(2018) 256 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 24.1.2018

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 382, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito, "il regolamento") conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione dei progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, atti delegati per precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'ABE, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha effettuato una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche presentato alla Commissione in conformità all'articolo 382, paragrafo 5, del regolamento. Un documento di consultazione è stato pubblicato sul sito Internet dell'ABE il 5 agosto 2015 e la consultazione si è conclusa il 5 novembre 2015. L'ABE ha inoltre invitato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, a fornire consulenza sul progetto. Unitamente al progetto di norme tecniche, l'ABE ha fornito una spiegazione sul modo in cui l'esito delle consultazioni è stato preso in considerazione nell'elaborazione del progetto definitivo di norme tecniche presentato alla Commissione.

Insieme al progetto di norme tecniche, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha presentato la valutazione d'impatto, comprendente l'analisi dei costi e dei benefici, in relazione al progetto presentato alla Commissione. L'analisi è disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/market-risk/regulatory-technical-standards-rtss-on-exclusion-from-cva-of-non-eu-non-financial-counterparties>, pagg. 14-16 del progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento stabilisce le procedure in base alle quali un ente può escludere dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente all'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento, le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo. Esso specifica, in particolare, che l'ente verifica, all'inizio di ogni nuova negoziazione con tale controparte o su base periodica, che la controparte si configurerebbe come controparte non finanziaria a norma dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 se fosse stabilita nell'Unione e che, per ogni categoria di derivati OTC di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 149/2013, il valore nozionale lordo dei contratti derivati OTC della controparte all'interno della categoria non superi la soglia di compensazione pertinente di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 24.1.2018

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 382, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni tra un ente, da un lato, e una controparte non finanziaria quale definita all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio², dall'altro, che non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), indipendentemente dal fatto che tale controparte non finanziaria sia stabilita nell'Unione o in un paese terzo.
- (2) L'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce "controparte non finanziaria" un'impresa stabilita nell'Unione. Di conseguenza, la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento non si applica alle controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo.
- (3) L'articolo 382, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 non distingue tra controparti non finanziarie stabilite nell'Unione e controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo. Al fine di garantire condizioni di parità, le stesse regole dovrebbero applicarsi alle controparti non finanziarie stabilite nell'Unione e alle controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo.
- (4) L'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013³ stabilisce i valori delle soglie di compensazione per categoria di derivati OTC, come previsto all'articolo 10,

¹ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

² Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

³ Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei

paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012. Il considerando 25 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 chiarisce che il "superamento di uno dei valori fissati per una categoria di derivati OTC deve determinare il superamento della soglia di compensazione per tutte le categorie".

- (5) Affinché un contratto sia esente fino alla data di maturità, come previsto all'articolo 382, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe essere sufficiente che le disposizioni del suddetto regolamento siano rispettate all'inizio del contratto. In taluni casi, tuttavia, un ente potrebbe effettuare negoziazioni con una data controparte non finanziaria molto frequentemente, talvolta su base giornaliera. In questi casi verificare se lo status della controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo sia accuratamente rispecchiato nei requisiti di fondi propri dell'ente per il rischio di CVA può costituire un onere sproporzionato per l'ente. È pertanto opportuno prevedere un'alternativa sotto forma di verifica annuale dello status della controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo. La frequenza della verifica dovrebbe tuttavia essere trimestrale qualora l'importo nozionale lordo delle operazioni per una categoria di derivati OTC di una controparte non finanziaria sia prossimo al superamento della soglia di compensazione per tale categoria. Questo dovrebbe consentire un controllo più frequente dell'eventuale superamento della soglia di compensazione, dal momento che è più probabile che ciò avvenga.
- (6) L'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le operazioni con controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA. Pertanto, nel caso in cui, a seguito della valutazione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, un ente scopra che una delle sue controparti stabilite in un paese terzo non si configura come controparte non finanziaria o qualora le operazioni in questione superino la soglia di compensazione, come ivi specificato, l'ente è tenuto a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al titolo VI del medesimo regolamento per tutti gli strumenti derivati OTC con tale controparte che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 382, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha elaborato in collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010⁴,

rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11)

⁴ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti considerano come controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo le controparti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono stabilite in un paese terzo;
- b) si configurerebbero come controparte non finanziaria a norma dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 se fossero stabilite nell'Unione.

2. Gli enti verificano se una controparte è una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo:

- a) all'inizio delle negoziazioni quando negoziano con una nuova controparte;
- b) su base annuale per le controparti esistenti;
- c) se vi è motivo di ritenere che la controparte non è più una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo.

3. Gli enti motivano il loro parere secondo cui un'impresa è una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo.

Articolo 2

1. Per escludere le operazioni con una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti verificano, per ciascuna categoria di contratti derivati OTC di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, che il valore nozionale lordo dei contratti derivati OTC di tale controparte non finanziaria all'interno di detta categoria non superi la soglia di compensazione pertinente di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.

2. Gli enti effettuano la verifica di cui al paragrafo 1 in uno dei casi seguenti:

- a) all'inizio di ogni nuova negoziazione con tale controparte;
- b) su base periodica.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), la verifica periodica è effettuata con una delle frequenze seguenti:

- a) su base annuale;
- b) su base trimestrale, se per una qualsiasi delle categorie di derivati OTC il valore nozionale lordo delle operazioni su derivati OTC della controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo è superiore al 75% del valore della soglia di compensazione per tale categoria di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013.

4. Gli enti motivano il loro parere secondo cui, per ciascuna categoria di contratti derivati OTC di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, il valore nozionale lordo dei contratti derivati OTC di una controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo, per tale categoria, non supera la corrispondente soglia di compensazione di cui al suddetto articolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24.1.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER